

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1469-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem*, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(V. Stampato Camera n. 2772)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
15 dicembre 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione di cui con il presente disegno di legge si chiede la ratifica è frutto dei lavori del gruppo *ad hoc* di esperti per la cooperazione giudiziaria, istituito nel 1985, su impulso della presidenza italiana, dal Comitato politico della CEE allo scopo di rendere più stretti i legami degli Stati membri sul piano delle relazioni giuridiche e di armonizzare gli ordinamenti nazionali.

Oggetto dell'accordo è l'applicazione, fra i paesi delle Comunità, del principio *ne bis in idem*, in base al quale una persona, giudicata con sentenza definitiva in uno Stato membro, non può essere sottoposta per gli stessi fatti a procedimento penale in altro Stato membro.

Tale principio - di cui si sta per approvare l'introduzione, in forma analoga a quella della presente Convenzione, nel nostro codice penale - assume una rilevanza particolare nei rapporti comunitari anche in quanto espressione di fiducia, comprensione e rispetto reciproci.

Per quanto concerne i contenuti tecnici della Convenzione il relatore si limita a fare rinvio alla dettagliata relazione governativa allegata al disegno di legge.

A nome della Commissione affari esteri, raccomanda il provvedimento all'Assemblea invitandola a voler dare la sua autorizzazione alla ratifica.

ACHILLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem*, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. L'articolo 1 della convenzione non si applica nell'ipotesi prevista nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della convenzione stessa.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b)*, della convenzione costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.